



REPUBBLICA ITALIANA
CITTA' DI VILLADOSSOLA
 PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA

N. 1085 di Prot.

N. 79 Reg. Delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie - Art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.

L'anno duemiladiciotto addi sei del mese di dicembre alle ore 20:30 si è riunito il Consiglio Comunale nella solita sala delle adunanze del Municipio, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione; dato atto della regolarità della convocazione, e fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. TOSCANI BRUNO - Sindaco	Sì
2. BORCA PIERANGELA - Assessore	Sì
3. CITTADINO STEFANO - Assessore	Sì
4. GERVASONI MASSIMO - Assessore	Sì
5. NINO MICHAEL - Consigliere	Sì
6. NATOLI LEONE - Consigliere	Sì
7. DE ROSA FAUSTA - Consigliere	Sì
8. QUADRI MARISA DOMENICA - Consigliere	Sì
9. RIGANTI CHIARA - Consigliere	Sì
10. BANDINI IVANA - Consigliere	Sì
11. LEPRI ALBERTO - Consigliere	Sì
12. MANDICA SEBASTIANO - Consigliere	Sì
13. MANDICA ROMINA - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	
Totale Assenti:	
13	
0	

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Munda Fernanda il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco TOSCANI BRUNO assume la presidenza dell'adunanza e riconoscutane la validità a norma di legge, dichiara aperta la seduta, designando a scrutatori i tre Consiglieri Signori:

e invita il consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti all'ordine del giorno elencati nell'invio notificato.

Interviene alla seduta l'Assessore Sig. Romeggio Maurizio, scelto fra i cittadini non facenti parte del Consiglio, ai sensi dell'art. 47, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 36, comma 2, dello Statuto comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'art. 1, comma 1, della legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i.;
- l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (TUEL) e s.m.i. che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:
 - le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera "e");
 - l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera "g");

Premesso che:

- l'art. 20 del D.Lgs. 175/2019, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, come rinnovato dal decreto delegato 16.06.2017, n. 100 (di seguito TU), prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente "un'analisi dell'assetto complessivo delle società di cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";
- se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TU che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";
- in sede di razionalizzazione periodica, l'art. 20, comma 2, impone la dismissione:
 - ✓ delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
 - ✓ delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
 - ✓ nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;
- il TU prevede anche la chiusura delle società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000,00 euro;
per esattezza, limiti ed anni di riferimento sono:
 - ✓ per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio è di almeno 500.000,00 euro annui;
 - ✓ il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 (artt. 20, comma 2, lettera d) e 26, comma 12-quinquies del TU);
- l'art. 20, infine, vieta le "partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti";

- per tale ipotesi, l'art. 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone che, per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021);
- infine, è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'art. 4 del TU o che non soddisfino i "requisiti" di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del TU;

Premesso ancora che:

- l'art. 24 del TU nel 2017 ha imposto la "revisione straordinaria" delle partecipazioni societarie;
- tale provvedimento di revisione è stato approvato in data 25.09.2017, con deliberazione di C.C. n. 32;
- per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricolture, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, la revisione del 2017 costituiva un aggiornamento del precedente "Piano operativo di razionalizzazione del 2015" (comma 612, art. 1, della legge 190/2014);
- pertanto, dopo la revisione del 2015 e quella del 2017, il Comune di Villadossola risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie:
S.E.O. s.r.l.
ACQUA NOVARA VCO S.p.A.
CON.SER.VCO S.p.A.

Viste le allegate schede riepilogative in merito alle sopra citate società, anno 2017;

Preso atto delle partecipazioni, applicando i criteri dettati dal D.Lgs. 175/2016, si dà atto che questo Consiglio Comunale, in attuazione dell'art. 20 del TU, non deve adottare alcun provvedimento ulteriore;

Acquisito il parere sulla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio interessato, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione espressa in forma legale e con voti n. 13 favorevoli, zero contrari ed astenuti, su n. 13 votanti

D E L I B E R A

Di approvare le allegate schede riepilogative in merito alle società partecipate dal Comune di Villadossola, anno 2017.

Di dare atto che le partecipazioni societarie del Comune di Villadossola sono immutate rispetto a quelle rappresentate dalla deliberazione di C.C. di revisione straordinaria, in particolare nell'allegato "A" all'atto; le stesse rientrano nei parametri normativi, pertanto questo Consiglio Comunale, in attuazione dell'art. 20 del TU, non deve adottare alcun provvedimento ulteriore.

Firmati all'originale

IL SINDACO
F.to : Toscani Bruno

IL SEGRETARIO
F.to : Dott.ssa Munda Fernanda

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dal Municipio, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Munda Fernanda

Ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali":

Sono stati acquisiti i pareri sulla proposta di deliberazione (artt. 49 – 147 bis)

Parere tecnico favorevole.

F.to : **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

F.to : **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Dott.ssa Petrò Alessandra

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione dal 01/02/2019 come prescritto dall'art. 124.

Villadossola, li 01/02/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Munda Fernanda

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

í decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3)

í perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4)

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Munda Fernanda